

Legge sull'azienda delle telecomunicazioni (Autonomia di Swisscom)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 aprile 2006¹,
decreta:

I

La legge del 30 aprile 1997² sull'azienda delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 6, rubrica e cpv. 1 e 2

Posizione della Confederazione

1 e 2 abrogati

Art. 28a (nuovo) Privatizzazione

¹ L'azienda è trasformata in una società anonima secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni³. I suoi rapporti giuridici non ne risultano modificati.

² Il Consiglio federale fissa la data della trasformazione e prende le decisioni necessarie per la trasformazione. Gli articoli 99–101 della legge del 3 ottobre 2003⁴ sulla fusione (LFus) non sono applicabili.

³ In vista della trasformazione dell'azienda sono adottate segnatamente le misure seguenti:

- a. l'azienda prepara i necessari adeguamenti dello statuto e allestisce un bilancio intermedio conformemente all'articolo 58 LFus, applicato per analogia;
- b. il consiglio d'amministrazione convoca l'assemblea generale;
- c. l'assemblea generale delibera in materia di trasformazione, adeguamento dello statuto, bilancio intermedio e discharge al consiglio d'amministrazione a maggioranza assoluta dei voti delle azioni rappresentate e dei valori nominali delle azioni rappresentate. Con le stesse maggioranze qualificate elegge il consiglio d'amministrazione e l'ufficio di revisione. Le decisioni richiedono l'atto pubblico;

¹ FF **2006 3469**

² RS **784.11**

³ RS **220**

⁴ RS **221.301**

- d. il consiglio d'amministrazione notifica le decisioni dell'assemblea generale per l'iscrizione nel registro di commercio e svolge gli ulteriori compiti che gli spettano secondo il Codice delle obbligazioni.

⁴ La trasformazione acquisisce validità giuridica con l'iscrizione nel registro di commercio.

⁵ Il Consiglio federale è competente per la vendita della partecipazione che la Confederazione detiene nell'azienda.

II

Con l'iscrizione della trasformazione nel registro di commercio (art. 28a cpv. 4) sono abrogati gli articoli 1–28 della presente legge.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Il Consiglio federale abroga la legge non appena è conclusa la vendita di cui all'articolo 28a capoverso 5.